DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

riguardante aiuti della Repubblica federale di Germania alla società Textilwerke Deggendorf GmbH

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/330/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente al suddetto articolo,

considerando quanto segue :

I

Il 25 febbraio 1991 la rappresentanza permanente tedesca ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, un progetto di aiuti a favore dell'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH. L'attività principale di quest'ultima si svolge nel settore delle fibre sintetiche, regolato dalla relativa disciplina comunitaria che impone la previa notifica di tutti i progetti di aiuto al settore. L'aiuto dovrebbe essere finanziato dal Bayerisches Regionales Förderprogramm, approvato dalla Commissione con lettera del 21 dicembre 1988.

Con lettera del 14 marzo 1991 sono state poste alle autorità tedesche domande complementari in ordine alle caratteristiche dell'investimento progettato. La lettera di risposta è pervenuta alla Commissione l'8 maggio 1991.

Con lettera del 27 giugno 1991, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti dell'aiuto, invitando tale governo a presentare osservazioni.

I terzi interessati hanno potuto prendere conoscenza della decisione della Commissione con la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'8 agosto 1991 (1).

L'aiuto si riferisce agli investimenti da realizzare nell'impresa Pietsch, il cui capitale è stato acquistato nel 1989 per il prezzo di un marco tedesco, da Textilwerke Deggendorf GmbH, allorché Pietsch era minacciata di chiusura.

Il nuovo proprietario intende realizzare nell'impresa Pietsch, specializzata esclusivamente nella fabbricazione di tentaggi in tessuto, un programma di rilancio e di ammodernamento con il sostegno finanziario del Land della Baviera.

Beneficerebbero di tale sostegno investimenti per un ammontare di 11,95 milioni di marchi tedeschi, che contribuiranno al mantenimento dei 134 posti di lavoro esistenti nell'impresa Pietsch nonché alla creazione di 15 nuovi posti nella stessa impresa.

Secondo le previsioni, il programma di rilancio e di ammodernamento — avviato nel luglio 1989 dopo il rilevamento della proprietà dell'azienda — si articolerà su tre anni con la realizzazione di investimenti per 11,95 milioni di marchi tedeschi, di cui 2 milioni per gli immobili e 4 milioni per l'acquisto di macchinari specializzati per la fabbricazione di tende.

È previsto che l'impresa Deggendorf riceva, da parte del ministro bavarese dell'economia, due prestiti a tasso agevolato (4,5 %) finanziati in applicazione del programma regionale del Land e il cui rimborso inizierebbe solo tre anni dopo l'erogazione.

Il primo prestito, di 2,8 milioni di marchi tedeschi, avrebbe una durata di 15 anni e il secondo, di 3 milioni di marchi tedeschi, di 8 anni.

L'abbuono d'interessi corrisponde, in equivalente sovvenzione netto (ESN), al 3,46 % per il primo prestito e al 2,77 % per il secondo.

Di conseguenza l'investimento da completare nel luglio 1992 verrebbe finanziato per il 48,53 % da fondi pubblici.

Sulla base delle informazioni di cui allora disponeva, la Commissione ha esaminato le conseguenze derivanti, sotto il profilo della politica della concorrenza, dai rapporti finanziari e contabili esistenti fra l'impresa Deggendorf e l'impresa Pietsch.

La Commissione non è stata in grado di determinare se si potesse stabilire una netta separazione fra la produzione di fibre sintetiche e il nuovo investimento.

Essa ritiene tuttavia che gli aiuti in oggetto potessero favorire indirettamente l'impresa Deggendorf, la quale fabbrica prodotti che in linea di principio non possono beneficiare di aiuti in virtù della disciplina comunitaria vigente per le fibre sintetiche.

(1) GU n. C 207 dell' 8. 8. 1991, pag. 6.

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che, il 21 maggio 1986, essa aveva adottato una decisione negativa nei confronti di aiuti, incompatibili con il mercato comune, che erano stati accordati alla stessa società fra il 1981 e il 1983. Tale decisione (86/509/CEE) [1] imponeva la restituzione della sovvenzione di 6,12 milioni di marchi tedeschi e del prestito di 11 milioni di marchi tedeschi a tasso agevolato. Finora la restituzione non è stata effettuata, cosicché la società Deggendorf resta beneficiaria di aiuti illeciti che rafforzano artificialmente la sua competitività.

La Commissione ha concluso che, sul mercato comunitario dei filati poliammidici e poliestere, che è estremamente concorrenziale per la presenza di vari produttori su tutti i mercati nazionali ed è caratterizzato al tempo stesso da una domanda stagnante, da investimenti a forte intensità di capitale e da margini ridotti, gli aiuti in questione rischiano di falsare il gioco della concorrenza e di recare pregiudizio agli scambi fra gli Stati membri e non soddisfano quindi le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi da 1 a 3, risultando incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

In tal modo, la Commissione ha proceduto ad un'analisi simile a quella già svolta alcuni mesi prima, quando aveva esaminato un caso di aiuti, a favore della stessa impresa Textilwerke Deggendorf GmbH, per investimenti volti a razionalizzare la produzione di calze e di filati elastici in poliammide.

La Commissione aveva allora concluso che gli aiuti in oggetto sono compatibili con il mercato comune, pur vincolando la sua decisione positiva all'obbligo imposto alle autorità tedesche di non procedere all'effettivo versamento fino alla data del rimborso degli aiuti incompatibili erogati illegalmente dal 1981 al 1983.

Nella decisione di avviare la procedura in contraddittorio nei confronti del progetto di aiuti alla ristrutturazione dell'impresa Pietsch [2], la Commissione ha d'altronde ricordato i summenzionati antecedenti precisando che: « nell'ipotesi che il presente procedimento dia luogo ad una decisione positiva (che implichi cioè l'autorizzazione degli aiuti in questione), il versamento degli aiuti stessi non ptrebbe aver luogo se non dopo che siano stati rimborsati gli aiuti colpiti dalla sua decisione del 21 maggio 1986 ».

II

Nel presentare, con lettera del 30 luglio 1991, osservazioni nel quadro della procedura prevista dal'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, il governo tedesco ha precisato la posizione che aveva assunto alla data della notifica, fornendo così alla Commissione elementi complementari che le permettono di valutare — tenuto conto degli effetti sulla concorrenza — il legame esistente tra la società Textilwerke Deggendorf GmbH, beneficiaria incontestata dell'aiuto, e l'impresa Pietsch in cui saranno realizzati gli investimenti sovvenzionati.

Le autorità tedesche hanno peraltro considerato trascurabili gli effetti dell'aiuto sulla produzione di fibre sintetiche per il tramite del bilancio globale di Textilwerke Deggendorf.

I governi di Danimarca e dei Paesi Bassi, nonché la British Textile Confederation, hanno fatto pervenire alla Commissione brevi osservazioni, che sono state trasmesse al governo tedesco e non hanno suscitato nuovi rilievi da parte sua.

Questo governo ha invece reagito alla decisione della Commissione con lettera del 30 luglio 1991.

III

Il duplice prestito a tasso agevolato per complessivi 5,8 milioni di marchi tedeschi, accordato alla società Textilwerke Deggendorf GmbH in applicazione del Bayerisches Regionales Förderprogramm approvato dalla Commissione con lettera del 27 dicembre 1988, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto permette all'impresa di realizzare investimenti senza sostenerne la totalità dei costi.

Detto aiuto è stato debitamente notificato alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, dato che la disciplina vigente nel settore prevede l'obbligo di previa notifica per ogni progetto di aiuto — a prescindere dalla sua forma — a favore di società del settore delle fibre e dei filati sintetici.

La Commissione è stata così messa in grado di formulare osservazioni e di valutare l'aiuto progettato.

I rapporti finanziari e contabili esistenti fra Textilwerke Deggendorf e Pietsch non sembrano avere effetti sulla produzione di fibre per il tramite di bilancio globale dell'impresa proprietaria. Il legame tra le imprese accresce invece gli sbocchi di Textilwerke Deggendorf nella misura in cui Pietsch utilizza filati sintetici nel processo di fabbricazione delle tende.

Nella decisione del 26 marzo 1991, la Commissione aveva già ritenuto che l'esistenza di uno sbocco supplementare per la produzione di filati sintetici avrebbe contribuito a riassorbire l'eccedenza generale dell'offerta che esiste nel settore.

[1] GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 34.
[2] Lettera del 27. 6. 1991 e GU n. C 207 dell'8. 8. 1991, pag. 6.

Il legame esistente fra la produzione di fibre e filati sintetici ed il nuovo investimento che sarà parzialmente finanziato con fondi pubblici non induce pertanto la Commissione a valutare l'aiuto progettato facendo riferimento al divieto a priori contenuto nella disciplina applicabile al settore delle fibre sintetiche.

considerando specificamente l'impresa Pietsch, che fabbrica esclusivamente tendaggi in tessuto, la Commissione constata che il Land di Baviera intende sostenere finanziariamente il suo programma di rilancio e di ammodernamento.

L'aiuto previsto dovrebbe essere accordato in applicazione di un regime di aiuti a finalità regionale approvato dalla Commissione, alle condizioni contemplate dal regime stesso (aiuto sotto forma di interessi agevolati sui prestiti e di un'intensità limitata all'8 % ESN).

La Commissione può quindi concludere che, essendo diretto a mantenere i 134 posti di lavoro esistenti nell'impresa Pietsch e a creare 15 posti supplementari permanenti nella zona di Deggendorf, l'aiuto progettato favorisce lo sviluppo della regione economica in questione e può, di conseguenza, essere considerato come compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

IV

La Commissione constata tuttavia che, finché l'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH non avrà restituito la totalità degli aiuti che ha indebitamente percepito dal 1981 al 1983, la sua competitività resterà rafforzata da un vantaggio che non è privo di incidenza sulle condizioni degli scambi.

Quanto alla forma e contrariamente alle osservazioni formulate dalle autorità tedesche dopo l'avvio della procedura decisa dalla Commissione, quest'ultima non rimprovera a Textilwerke Deggendorf GmbH di aver presentato un ricorso giurisdizionale inteso ad ottenere da un giudice tedesco l'annullamento della relativa decisione amministrativa.

La Commissione constata invece, da una parte, che non ha ancora avuto luogo il recupero effettivo dell'aiuto illegale e incompatibile e, dall'altra, che non dispone di alcun mezzo di coercizione per accelerare o per fare eseguire la sua decisione del 21 maggio 1986. La Commissione aveva allora adottato una decisione negativa nei confronti di aiuti illegalmente accordati alla stessa società fra il 1981 e il 1983 e aveva ordinato la restituzione di sovvenzioni per un importo pari a 6,12 milioni di marchi tedeschi e di prestiti agevolati per un importo di 11 milioni di marchi tedeschi.

Tale decisione negativa, non essendo stata impugnata davanti alla Corte di giustizia, è diventata definitiva.

Il governo tedesco ha peraltro presentato alla Corte di giustizia un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione del 26 marzo 1991.

La Commissione ha già ricordato al governo tedesco, nella decisione del 26 marzo 1991 relativa alla stessa impresa Textilwerke Deggendorf, che è tenuta ad esaminare i casi di aiuto tenendo conto di tutte le circostanze che possono avere un influsso sull'incidenza dell'aiuto sulle condizioni degli scambi nella Comunità.

In una recente sentenza, la Corte di giustizia ha opportunamente precisato che « quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compreso, se del caso, il contesto già valutato in una decisione anteriore, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro » (1).

Ne risulta che la Commissione può legittimamente fondare una decisione ulteriore sull'inosservanza di una condizione posta in una decisione precedentemente presa nei confronti della stessa impresa, come avviene appunto nel caso presente.

I precedenti di questo caso specifico rafforzano d'altronde un'analisi del genere e inducono la Commissione a riprendere, su questo punto, l'argomentazione che si sottende alla sua decisione del 26 marzo 1991 : l'indebito vantaggio di cui beneficia Textilwerke Deggendorf fin dal 1981/1983 ha provocato un arricchimento indebito dell'impresa che continuerà fino alla data del rimborso effettivo degli aiuti illegali ed incompatibili precedentemente percepiti.

Di conseguenza, la Commissione ha motivo di ritenere che gli aiuti in oggetto — per altro verso compatibili con il mercato comune — non debbano essere effettivamente erogati a Textilwerke Deggendorf GmbH finché l'impresa non abbia proceduto al rimborso degli aiuti incompatibili oggetto della sua decisione del 21 maggio 1986.

Gli aiuti illegalmente concessi, che Deggendorf rifiuta di restituire dal 1986, e i nuovi aiuti agli investimenti di cui ora si tratta avrebbero l'effetto cumulato di conferire a questa società un vantaggio eccessivo ed indebito, tale da alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune.

Per tale ragione, anche se gli aiuti per 744 485 marchi tedeschi attualmente previsti, risultanti dalla concessione di prestiti a tasso agevolato per 5,8 milioni di marchi tedeschi, sono da considerarsi compatibili con il mercato comune, la Commissione ritiene che occorra sospendere

(1) Sentenza del 3. 10. 1991 nella causa 261/89, ancora inedita.

il loro versamento in attesa del rimborso degli aiuti incompatibili oggetto della sua decisione del 1986.

Tale situazione è stata determinata dal comportamento negligente del governo tedesco e della società Deggendorf, che hanno agito in violazione delle norme imperative dell'articolo 93, paragrafo 3.

Non disponendo la Commissione di alcun mezzo di coercizione per imporre una tempestiva esecuzione della sua decisione del 1986, risulta assolutamente necessario sospendere il versamento degli aiuti attuali.

Non è fuor di luogo, inoltre, ricordare che la Commissione, nella comunicazione fatta ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato ha già evidenziato il duplice effetto di distorsione della concorrenza risultante dal mancato rimborso, da parte della società Textilwerke Deggendorf GmbH, dei vecchi aiuti incompatibili. Ora, né il governo tedesco, né l'impresa interessata hanno presentato contestazioni o osservazioni tali da modificare la valutazione della Commissione su questo punto.

Concludendo, gli aiuti di importo pari a 744 485 marchi tedeschi progettati dal governo tedesco in favore della società Deggendorf sono compatibili con il mercato comune, ma potranno essere erogati solo nel momento in cui la società Textilwerke Deggendorf GmbH avrà rimborsato gli aiuti illegalmente ricevuti fra il 1981 e il 1983, aiuti che sono oggetto della decisione 86/509/CEE della Commissione.

La Commissione si vede obbligata a giungere a questa conclusione per il fatto che l'impresa Textilwerke Deggendorf beneficia indebitamente dal 1981/1983 di aiuti pari ad un importo globale di 17,12 milioni di marchi tedeschi e che, ancor oggi, l'impresa persiste nel suo rifiuto di conformarsi agli obblighi che le incombono in forza del diritto comunitario, non procedendo al rimborso degli aiuti in oggetto. Occorre sottolineare che la condizione sospensiva contemplata dalla presente decisione non può essere considerata come una duplicazione della clausola sospensiva che figura nella decisione del 26 marzo 1991, e ciò per due motivi:

— in primo luogo, perché l'effetto ricercato è lo stesso in entrambi i casi, e cioè quello di evitare che Textilwerke Deggendorf, con il suo atteggiamento, continui a beneficiare dei vantaggi derivanti da un arrichimento immotivato;

— in secondo luogo, perché la presente clausola sospensiva cesserà di produrre i suoi effetti non appena l'impresa avrà soddisfatto i suoi obblighi in materia di rimborso, quali essi derivano dalla decisione del 21 maggio 1986 (lo stesso dicasi per la clausola sospensiva della decisione del 26 marzo 1991),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti in forma di prestiti agevolati di 2,8 milioni e di 3 milioni di marchi tedeschi, accordati rispettivamente per la durata di quindici e otto anni a un tasso d'interesse del 4,5 % con preammortamento di tre anni, destinati alla società Textilwerke Deggendorf GmbH e notificati alla Commissione con lettera delle autorità tedesche del 25 febbraio 1991, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

Articolo 2

Le autorità tedesche sono tenute a sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti di cui all'articolo 1 della presente decisione, finché non avranno proceduto al recupero degli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1 della decisione 86/509/CEE.

Articolo 3

Il governo tedesco informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, delle misure prese per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente